

D.R. n. 1472 del 19.05.2016

Regolamento “Studenti Atleti”

Articolo 1

Status di studente atleta

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro riconosce lo status di “studente atleta” agli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione che posseggano i seguenti requisiti:

1. atleti agonisti iscritti al Centro Universitario Sportivo Bari
2. atleti agonisti iscritti a società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate

Nel caso novellato al punto 2, la società sportiva deve rilasciare apposita dichiarazione con cui autorizza lo studente alla eventuale partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari organizzati dal Centro Universitario Sportivo Italiano o ad altre competizioni nazionali di tipologia universitaria nell’ambito delle squadre del Centro Universitario Sportivo Bari.

Articolo 2

Riconoscimento dello status di studente atleta

Il riconoscimento dello status di “studente atleta” è operato a richiesta dello studente all’atto dell’immatricolazione ovvero dell’iscrizione. Lo studente formula tale richiesta attraverso il portale ESSE3, dichiarando, in forma di autocertificazione, quanto utile al fine del riconoscimento dello status ed eventualmente allegando la dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 1 del presente regolamento.

In fase di prima applicazione del presente regolamento e nelle more della modifica del portale ESSE3, lo studente compila apposito modulo, allegando la documentazione utile, da consegnarsi alla competente Area Servizi agli Studenti.

La domanda è trasmessa al Comitato per lo Sport Universitario, che, sentito il Presidente del CUS Bari, la esamina con riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 del presente regolamento ed esprime il proprio parere in ordine al riconoscimento dello status.

L’ufficio di supporto amministrativo al Comitato per lo Sport Universitario provvede a comunicare il proprio parere ai competenti uffici del Dipartimento per gli studenti e la formazione post laurea (Divisione per la formazione post-laurea, specializzazioni e tirocini, Divisione Scuole di specializzazione dell’area sanitaria, studenti stranieri e sorveglianza sanitari, Divisione Segreterie Studenti).

Sulla base del parere reso dal Comitato per lo Sport Universitario, il Senato Accademico riconosce formalmente lo status di studente atleta; il riconoscimento ha validità per l’anno accademico di riferimento ed è rinnovabile di anno in anno.

Articolo 3

Certificazione dello status di studente atleta

Lo status di studente atleta è segnalato sul portale ESSE3 e attraverso idonea certificazione, rilasciata dal Rettore, con validità annuale, da esibirsi a richiesta per gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Articolo 4

Riconoscimento di crediti formativi universitari

Lo studente atleta che ha il diritto al riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi universitari relativi ad attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo di cui alla lettera a, comma 5, articolo 10 del D.M. 270/2004 per tutti i corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora svolga almeno una delle sotto-elencate attività:

- la pratica di attività sportiva agonistica a livello olimpico, mondiale, europeo, nazionale e categorie intermedie (preparazione e partecipazione alle gare)
- la partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari organizzati dal Centro Universitario Sportivo Italiano
- lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Bari, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale.

Il riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi universitari è deliberato, a richiesta dell'interessato, dalla Giunta del Corso di Studio presso cui è iscritto lo studente atleta, udito il parere del Comitato per lo Sport Universitario, che delibera in ordine alla rilevanza delle attività svolte e dei risultati conseguiti, sulla base dei seguenti criteri:

- livello dello sport praticato;
- rilevanza dei risultati raggiunti;
- ritorno di immagine e prestigio per l'Università degli Studi di Bari

Il numero massimo di CFU che possono essere riconosciuti è 9.

Articolo 5

Giustifica dall'assenza dalle attività didattiche

Per i corsi di laurea per cui è prevista la frequenza obbligatoria, le assenze, oltre il numero massimo di ore previste dagli ordinamenti didattici di competenza, dalle attività didattiche connesse alla partecipazione alle attività sportive di cui al comma 2, articolo 4 del presente regolamento sono considerate giustificate a richiesta dell'interessato.

Tale richiesta è effettuata contestualmente alla istanza di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 4 del presente regolamento; ove ritenuto necessario, possono essere eventualmente previste attività di recupero che dovranno essere concordate con il tutor, di cui al successivo articolo 7.

Per i dottorandi di ricerca e gli iscritti alle scuole di specializzazione a cui viene riconosciuto lo status di studente atleta, le assenze, oltre il numero massimo di ore previste, connesse alla partecipazione alle attività sportive di cui al comma 2, articolo 4 del presente regolamento sono considerate giustificate a richiesta dell'interessato, da formularsi al Collegio dei Docenti del dottorato o della scuola di specializzazione; ove ritenuto necessario, possono essere eventualmente previste attività di recupero.

Articolo 6

Appelli d'esame aggiuntivi e/o straordinari

I docenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora ne ravvisino l'opportunità, provvedono, a richiesta dell'interessato studente-atleta, a stabilire degli appelli aggiuntivi riservati in caso di impegni sportivi temporalmente coincidenti con il calendario degli esami, dandone contestuale comunicazione al Coordinatore del Corso di Studi.

I coordinatori di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione garantiscono l'eventuale

prolungamento degli esami di fine anno, anche con la possibilità di sedute ad hoc, per i dottorandi e gli specializzandi “studenti atleti”, in caso di impegni sportivi temporalmente coincidenti con il calendario degli esami.

Articolo 7

Tutorato

I corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico individuano, per ognuno degli studenti atleti iscritti, un tutor all’interno del personale docente e ricercatore afferente al corso di studio, che è responsabile dell’effettivo adempimento delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché quanto necessario in termini di orientamento in itinere, al fine di prevenire l’abbandono o il ritardo nel conseguimento del titolo. Per i corsi di dottorato di ricerca e di scuola di specializzazione, tale responsabilità è affidata al tutor ordinariamente nominato.

I tutor individuati si raccordano con il Comitato per lo Sport Universitario.

Il Dipartimento ovvero la Scuola competente cura la comunicazione del nominativo e dei recapiti del tutor allo studente interessato e al Comitato per lo Sport Universitario per il tramite del competente ufficio di supporto amministrativo, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto riconoscimento dello status di studente atleta.

Articolo 8

Rimodulazione del percorso formativo

Lo studente atleta può essere ritenuto, a richiesta dell’interessato, studente non impegnato a tempo pieno come novellato dall’articolo 35 del Regolamento Didattico di Ateneo, qualora gli impegni sportivi richiedano una rimodulazione del percorso formativo.

Articolo 9

Premi

Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente, su proposta del Comitato per lo Sport Universitario e nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’attribuzione di premi agli studenti atleti che conseguano elevati meriti sportivi di tipo nazionale o internazionale, anche nella forma di esonero parziale dalle tasse e dai contributi.

Articolo 10

Adozione

Il presente regolamento, proposto dal Comitato per lo Sport Universitario e deliberato Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto del Rettore.